

C O M U N E D I M O N T E R E A L E

Provincia dell'Aquila

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

Numero 6 Del 03-02-21

**Oggetto: Legge n.311/2004, art.1, comma 557. Utilizzo del
dipendente del Comune dell'Aquila, Geom. Carlo Bo=
lino, nell'Area lavori Pubblici ed Urbanistica del
Comune di Montereale.**

L'anno duemilaventuno il giorno tre del mese di febbraio alle ore 09:34, nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

GIORGI MASSIMILIANO	Sindaco	A
MARINI CARLO	Vicesindaco	P
MARCHETTI BERARDINO	Assessore	P

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Ha partecipato alla seduta, in videoconferenza, il Segretario Comunale Dott. Mari Roberto.

Il Presidente MARINI CARLO in qualità di Vice Sindaco ha dichiarato aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i loro pareri:

[] il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica.

[] il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile.

[] il revisore del conto.

PRESO ATTO:

-che il comune di Montereale, con deliberazione di Giunta Comunale n.102 del 20/11/2019, ha disposto di utilizzare, per il periodo 25/11/2019 – 31/12/2020, ai sensi della Legge n.311 del 30/11/2004, art.1, comma 557, il dipendente del Comune di L'Aquila, Geom. Carlo Bolino, cat. D1, in aggiunta all'orario contrattuale d'obbligo, per un monte ore pari a 12 ore settimanali, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004, approvando specifico accordo di collaborazione tra il Comune di L'Aquila ed il Comune di Montereale come da schema allegato alla predetta deliberazione;

-che con specifico accordo di collaborazione sottoscritto dai Sindaci dei Comuni di L'Aquila e Montereale il 22/11/2019 è stato regolamentato l'utilizzo del predetto dipendente fino al 31/12/2020;

-che con determinazione di Area Amministrativa n.108 del 19/11/2020 e previa adozione delle deliberazioni di Giunta Comunale nn.108/2018, 56/2019, 101/2019 e di Consiglio Comunale n.16/2020 (quest'ultima approvata su proposta della Giunta Comunale formulata con deliberazione n.63/2020) è stata disposta l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato, con decorrenza 01/12/2020, presso l'Area Lavori Pubblici ed Urbanistica, della Dott.ssa Scarsella Luigina, Istruttore Direttivo Tecnico;

-che la predetta unità, che ha sottoscritto in data 01/12/2020 il contratto individuale di lavoro ed attualmente è nel periodo di prova come disciplinato nell'art.3 dello stesso contratto, necessita di supporto, affiancamento e formazione specifica di personale esperto e professionalizzato anche in considerazione delle peculiarità dell'ufficio che attualmente gestisce anche i servizi appartenenti all'Area Tecnica Servizi e Manutenzioni e, dopo gli eventi sismici susseguitisi dal 24/08/2016, anche i servizi di competenza del Centro Operativo Comunale;

-che, per le predette ragioni, con nota datata 15/12/2020, Prot. 12386/2020, il Sindaco del Comune di Montereale ha chiesto al Comune dell'Aquila l'autorizzazione all'utilizzo del Geom. Carlo Bolino fino al 31/12/2021 nei termini e con le modalità normative di seguito meglio specificate:

- n.12 ore settimanali ex art.1, comma 557, della Legge n.311/2004;
- n.2 ore settimanali mediante convenzione da stipularsi ex art.14 CCNL 22/01/2004;

-che con deliberazione n.8 del 20/01/2021 la Giunta Comunale dell'Aquila ha autorizzato lo scavalco del dipendente;

RILEVATO che

- il comune di Montereale ha una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e dato atto che la ratio della norma di cui all'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 è quella di consentire ai piccoli Comuni, con organico estremamente ridotto nel numero, di far fronte ai problemi derivanti dalle limitazioni delle assunzioni, avvalendosi dell'attività di dipendenti di altri Enti Pubblici;
- la norma citata è considerata *lex specialis* in materia di impiego pubblico in materia di enti locali di piccole dimensioni, ponendosi quale unica ed esclusiva deroga al principio dell'unicità del rapporto di pubblico impiego e prevedendo quale limite massimo di impiego quello di 48 ore settimanali, in quanto limite imposto dall'Unione Europea in materia di lavoro subordinato e recepito dall'ordinamento italiano.

VISTO, al riguardo di cui all'art. 1, comma 557 della Legge 311/2004, il parere del Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione-Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni n. 34-2008, con il quale si ribadisce che l'art. 1, c. 557 della L. n. 311/2004 non sia da considerarsi abrogata dalla intervenuta riscrittura dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 ad opera del comma 79 dell'art. 3 della

Legge Finanziaria 2008 e si precisa che la norma citata non prevede limiti temporali per l'utilizzo, né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione.

RICHIAMATA la circolare n. 2/2005 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le Autonomie, nonché l'annesso parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005, ai sensi della quale:

- la permanenza del rapporto a tempo pieno presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario giornaliero e settimanale;
- non è necessaria la stipula di un contratto di lavoro presso l'Ente utilizzatore, in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1 comma 557 Legge n. 311/2004 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato.

RICHIAMATO al riguardo, il parere del Consiglio di Stato, Sez. I n. 3764 del 11.12.2013, il quale conferma la possibilità per gli enti di piccole dimensioni, e in attuazione di quanto sancito dall'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004, di utilizzare personale a tempo pieno di altre Amministrazioni, in presenza di accordo preventivo tra Enti e pur se l'utilizzo non raggiunga il limite del 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno; e ciò anche nel caso di individuazione di posizioni organizzative con orario inferiore a quello stabilito dall'art.4 comma 2 bis del CCNL del 14.9.2000 come inserito dall'art.11 del CCNL del 22.1.2004.

VISTA al riguardo anche la circolare n.2 del 26.5.2014 prot. N.8126 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le Autonomie che, aderendo alla tesi espressa dal Consiglio di Stato con il predetto parere, non individua alcun contrasto o incompatibilità tra la norma contrattuale di cui all'art.4 comma 2 bis del CCNL del 14.9.2000 e quella contenuta nell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004, in ordine all'individuazione di P.O con orario inferiore al limite del 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno;

RITENUTO di dover procedere, con lo strumento normativo di cui all'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004, all'utilizzo presso il comune di Montereale del dipendente Geom. Carlo Bolino, dal 04/02/2021 fino al 31.12.2021, affinché il lavoratore possa prestare servizio presso il predetto ente per dodici ore settimanali oltre l'ordinario orario di lavoro, provvedendo altresì ad approvare e stipulare con l'altro comune la necessaria convenzione.

CONSIDERATO in ogni caso che le prestazioni di lavoro presso il Comune di Montereale da parte del dipendente interessato:

- avverranno al di fuori dell'orario di lavoro e senza interferire sulla piena operatività del dipendente presso l'Ente di appartenenza;
- non determinano situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o di incompatibilità;
- si configurano come strumenti di arricchimento e crescita professionale del dipendente stesso, con potenziali e positive ricadute sull'apporto dello stesso in favore dell'Ente di appartenenza.

VISTO lo schema di accordo di collaborazione che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, relativo all'utilizzo del dipendente del comune di L'Aquila, Geom. Carlo Bolino (Istruttore Direttivo Tecnico - cat. D2), il quale dovrà svolgere la propria attività presso il comune di Montereale per 12 (dodici) ore la settimana oltre l'orario ordinario di lavoro prestato presso il comune di L'Aquila.

CONSIDERATO che dovranno essere rispettate le prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, stabilite dal D.Lgs. n. 66/2003, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 213/2004, o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in particolare in tema di:

- Orario di lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita (n. 48 ore settimanali nell'arco temporale di riferimento), comprensiva del lavoro ordinario e straordinario;

- Periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- Ferie annuali, che dovranno essere fruita dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane;

Preso atto che, con deliberazione n.128/2014/PAR del 9 settembre 2014, la Corte dei Conti, sezione regionale Sicilia, ha confermato i consolidati orientamenti, secondo i quali le spese per il personale utilizzato "a scavalco d'eccedenza", ai sensi dell'art.1, comma 557, legge n.311/2004, rientrano nel computo ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dall'art.9, comma 28, d.l. n.78/2010, convertito in legge n.122/2010 oltre che nell'aggregato "spesa di personale", rilevante ai fini dell'art.1, comma 557, legge n.296/2006;

Vista la deliberazione n.2/SEZAUT/2015QMIG della Corte dei Conti sezione Autonomie, che chiarisce *"Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art.9, comma 28, del d.l. n.78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art.11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art.1, l. n.296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28"*;

Richiamato quindi il vigente art.9, comma 28, del d.l. n.78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n.122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art.11, comma 4-bis, del d.l. n.90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Visto l'art. 163 del D.lgs. n. 267/2000;

Dato atto che la prestazione lavorativa presso il Comune di Montereale dovrà essere espletata al di fuori dell'orario di lavoro prestato al Comune di L'Aquila;

Tenuto conto che, ai fini dell'utilizzo e della remunerazione del dipendente, viene previsto il compenso delle prestazioni rese per la posizione economica D2, oltre oneri riflessi a carico del Comune, a valere sui capitoli delle retribuzioni del personale, le cui risorse sono disponibili nel redigendo bilancio finanziario 2021/2023, annualità 2021;

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art.48 del D.Lgs 267/2000.

Con voti unanime

D E L I B E R A

1. La premessa è parte integrante del deliberato.
2. Di approvare un apposito accordo di collaborazione con il comune di L'Aquila, come da schema allegato alla presente deliberazione per formare parte integrante e sostanziale (Allegato A);
3. Di dare atto che il comune di Montereale, per le motivazioni indicate in premessa, si avvarrà delle prestazioni di lavoro del dipendente del comune di L'Aquila Geom. Carlo Bolino (Istruttore Direttivo Tecnico cat. D2), ai sensi dell'art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004, dal 04/02/2021 al 31.12.2021, per un numero di N. 12 (dodici) ore settimanali oltre l'orario ordinario di lavoro prestato presso il comune di L'Aquila;
4. Di precisare che il rapporto di servizio con il Comune di Montereale potrà essere successivamente esteso a 14 ore settimanali con la previsione di ulteriori n.2 ore mediante sottoscrizione di specifica convenzione da stipularsi ex art.14 CCNL 22/01/2004, previa approvazione del piano assunzionale 2021/2023 e del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 nonché degli atti programmatici necessari;

5. Di trasmettere al Comune di L'Aquila il presente provvedimento per i provvedimenti conseguenti.

Inoltre, con successiva e separata votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

-di dichiarare la presente delibera immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.vo n.267 del 2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica dell'atto.

Data,

Il Segretario Comunale
Dott. Roberto Mari

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs.vo n.267 del 2000 e ss.mm.ii., osserva:

Si attesta il rispetto del vincolo di cui all'art.9, comma 28, del D.L. n.78/2010 e s.m.i.

rilascia:

- (X) PARERE FAVOREVOLE
() PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
() PARERE NON NECESSARIO.

Data,

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Alessandra Sevi

=====
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
MARINI CARLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mari Roberto

=====
Il Sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

[] E' affissa all'albo pretorio comunale in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1 d. leg.vo 18.08.2000 n. 267).

Il Responsabile del Procedimento

=====
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

[] E' trasmessa contestualmente all'affissione, con elenco n. in data , ai capigruppo consiliari (art. 127 del d. leg.vo 18.08.2000 n. 267).

Dalla Residenza comunale lì

	Il	Responsabile	Area
Amministrativa		Dott. Francesco Graziani	

=====
Il Sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno.....:

☐ dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 d. Leg.vo 18.08.2000 n. 267)

☒ a seguito della dichiarata immediata esecutività (art. 134 comma 4 del D. leg.vo) 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li

	Il	Responsabile	Area
Amministrativa		Dott. Francesco Graziani	

=====